

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 184 del 21 febbraio 2017**

**Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva un documento contenente linee guida destinate ai Comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" (di seguito "legge regionale") la Regione ha regolamentato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa europea, delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore.

L'articolo 11 della legge regionale, come modificato dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, assoggetta lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e, con particolare riferimento all'attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politico, al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.

L'introduzione, con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, della segnalazione di inizio attività in luogo dell'autorizzazione, in recepimento di quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", ha reso maggiormente difficoltosa l'attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei comuni e, conseguentemente, ha contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore.

Al fine di perseguire lo sviluppo e l'innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche, nonchè al fine di uniformare la disciplina delle manifestazioni temporanee a livello regionale, atteso altresì quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale, si ritiene opportuno individuare linee guida rivolte ai comuni per calendarizzare le sagre e le fiere, pubblicizzarne le date e le modalità di svolgimento a livello regionale, valorizzando le vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità del Veneto.

A tal fine è stato predisposto l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, recante "*Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente*", i cui contenuti sono stati condivisi con le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande e con l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), Comitato regionale del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

**LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", articolo 41;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2007, n. 29 recante "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento recante "*Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente*" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.